



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Matera, nella persona del dott. Raffaele Viglione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA¹

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **91000172/2007** vertente tra:

[REDACTED], rappresentato/a e difeso/a
dall'avv. PAOLO DANIELE RUOTOLO e dall'avv. NICOLA RONDINELLI

ATTORE/I

contro

[REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] /a e difeso/a dall'avv. PAOLA TUCCI

[REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED], quest'ultimo in proprio ex art. 86 c.p.c. e quale difensore di
Santagata Vincenzo

CONVENUTO/I

OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

Conclusioni:

1. Con atto di citazione notificato in data 12.04.2007 [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] innanzi il Tribunale Civile di Matera – Sezione distaccata di Pisticci per ivi sentir dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c. «*dell'acquisto – con stipulazione ex art. 1411 c.c. – a favore dei figli [REDACTED] della nuda proprietà, per quote uguali dell'appartamento di civile abitazione sito in Policoro alla Via [REDACTED] [REDACTED] operato dai Sigg.ri [REDACTED] con atto di compravendita 24 aprile 2002 per*

¹ Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012, n. 209.

notar Vincenzo Lacanna di Policoro, trascritto in data 07 maggio 2002», il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.09.2007 si costituivano nell'odierno giudizio i coniugi [REDACTED], impugnando e contestando ogni domanda avanzata poiché nulla, temeraria e destituita di ogni fondamento, rilevata la totale assenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione dell'azione revocatoria, sia sotto il profilo oggettivo sia soggettivo.

All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in data 15.7.2014, con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio [REDACTED] i quali chiedevano che l'azione revocatoria esperita nei propri confronti fosse dichiarata inammissibile e comunque rigettata.

2. Alla stessa udienza, le parti precisavano per esteso a verbale le proprie conclusioni, che qui si abbiano tutte per integralmente trascritte, e il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusive.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

3. La domanda è fondata e deve essere accolta.

Sussistono nel caso di specie le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, le quali consistono (a) nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra istante e convenuto disponente, (b) nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale derivata dall'atto traslativo posto in essere dal debitore e (c) nella sussistenza in capo al debitore della consapevolezza che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza della garanzia assicurata ai creditori dal proprio patrimonio (Cassazione n. 3546 del 2004).

4. Pacifica è l'esistenza tra le parti di un **rapporto di credito**, avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro dell'ammontare pari a € 134.140,27, credito consacrato in favore dell'attore e a carico dei coniugi [REDACTED] nella sentenza n. 21 dell'8.2.2006 del Tribunale di Matera – sezione dist. di Pisticci.

Tale obbligazione pecuniaria, comprensiva degli interessi legali dal 20.6.2000 (data di messa in mora) fino al soddisfo, ha ad oggetto quale somma capitale la restituzione all'attore del prezzo parziale corrisposto ai convenuti per una compravendita immobiliare stipulata in data 2.9.1993 e dichiarata risolta, per inadempimento dei venditori, con la citata sentenza n. 21 del 2006. Come è noto, la risoluzione per inadempimento e i suoi conseguenti effetti restitutori si producono con efficacia *ex tunc* (art. 1458 c.c.): non possono pertanto residuare dubbi sull'antiorità del credito

restitutorio vantato dall'attore, sia in parte capitale (a far data dal 1993) sia in parte interessi legali (dal 20.6.2000), rispetto all'atto pubblico del 24.4.2002, oggetto di odierna azione revocatoria, indipendentemente dal momento in cui il suddetto credito sia stato poi giudizialmente accertato.

D'altra parte, è oramai pacifica in giurisprudenza l'utile esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria anche a tutela di un credito litigioso (v. Cass., sez. un., n. 9440 del 2004, n. 16722 del 2009, n. 5246 del 2006).

5. L'atto di disposizione di cui in questa sede viene domandata l'inefficacia relativa è rappresentato dalla clausola distrattiva dell'effetto reale consistente nel trasferimento della nuda proprietà non in favore dei coniugi acquirenti, ma direttamente in capo ai due figli, terzi rispetto all'atto di compravendita del 24.04.2002, secondo il meccanismo descritto dall'art. 1411 c.c. (contratto a favore di terzo).

Infatti, Santagata Angelo ritiene che tale stipulazione costituisca un atto di liberalità pregiudizievole per le proprie ragioni di credito in quanto «*i debitori in solido Sigg.ri [REDACTED], con questo atto dispositivo, compiuto in epoca successiva all'atto di citazione notificato in data 10/1/01, hanno di fatto sottratto all'azione esecutiva dell'esponente, la possibilità di procedere all'espropriazione dell'intera proprietà dell'appartamento de quo*».

Non è revocabile in forse, apparendo d'altronde pacifica anche tra le parti, la *causa donandi* sottesa alla clausola a favore di terzi inserita nel corpo dell'art. 1 dell'atto di compravendita concluso dai coniugi convenuti con la venditrice [REDACTED] (doc. n. 2 fascicolo parte attrice): i compratori (parte stipulante *ex art. 1411 c.c.*) corrispondevano l'integrale prezzo della compravendita (art. 3), ma si accordavano con la venditrice (parte promittente *ex art. 1411 c.c.*) affinché il trasferimento del diritto di nuda proprietà sull'immobile oggetto di contratto si producesse direttamente a favore dei due figli (terzi beneficiari ai sensi dell'art. 1411 c.c.); al fine di rendere irrevocabile la pattuizione distrattiva dell'effetto reale, il figlio [REDACTED], nel corpo del medesimo atto pubblico, dichiarava di voler profittare della stipulazione a proprio vantaggio, mentre gli stipulanti dichiaravano di rinunciare alla facoltà di sua revoca nei confronti del figlio allora minore Valerio (art. 6).

Suggestiva ma solo parzialmente condivisibile si rivela la tesi difensiva prospettata dai terzi alienatari del diritto di nuda proprietà: questi evidenziano, infatti, come la presente azione revocatoria sia in realtà diretta a rendere aggredibile per il creditore un diritto reale immobiliare invero mai entrato nel patrimonio dei debitori-stipulanti, in quanto, per effetto della clausola devolutiva a terzi, l'acquisto della nuda proprietà si è

prodotto direttamente in favore dei figli, senza mai transitare dal patrimonio dei genitori.

Tale circostanza, rilevante in punto di destinazione dell'efficacia reale del contratto di compravendita, dimostra però la propria debolezza ai fini dell'odierno *decisum* laddove pretenderebbe di negare carattere dispositivo alla pattuizione a favore dei figli: è senz'altro vero che il diritto di nuda proprietà, per effetto della suddetta stipulazione ex art. 1411 c.c., si è trasferito direttamente in capo ai terzi beneficiari, ma se ciò è avvenuto è stato proprio in forza di un atto dispositivo liberale, con causa e natura di donazione indiretta, avente ad oggetto il diritto reale immobiliare acquistato dai genitori in favore dei figli (in tal senso Cass. n. 596 del 1989 e Trib. Milano 3.2.2003, in *Fall.* 2003, p. 898). In altre parole, sono stati i debitori, parte acquirente nel contratto di compravendita, a disporre del diritto in corso di trasferimento, distraendone l'alienazione a vantaggio altrui.

Invero, la possibilità che la destinazione al terzo della prestazione vantaggiosa non si consolidi definitivamente in suo favore è ipotesi espressamente contemplata dal nostro legislatore, che, all'art. 1411 c.c., disciplina gli effetti di un'eventuale revoca e di un eventuale rifiuto della stipulazione, prevedendo in tali evenienze che il diritto alla prestazione rimanga a beneficio dello stesso stipulante. Pertanto, è senz'altro vero che nel presente caso l'accoglimento dell'azione revocatoria non può produrre l'effetto "relativo" di far ritornare nel patrimonio del disponente un bene che ne è uscito; ma nulla impedisce che, colpendo la sanzione dell'inefficacia relativa la sola clausola devolutiva della nuda proprietà in favore dei terzi, le conseguenze dell'utile esperimento dell'azione di cui all'art. 2901 c.c. vengano a coincidere con quelle pensate dal legislatore per l'ipotesi di revoca della stipulazione distrattiva.

In conseguenza di ciò, nei riguardi del creditore istante la presente revocatoria ordinaria consente di considerare come inefficace la devoluzione ai figli della nuda proprietà, con conseguente consolidamento "relativo" del diritto reale immobiliare in capo ai genitori-stipulanti.

6. Con riguardo all'*eventus damni*, la c.t.u. espletata nel corso del giudizio ha evidenziato come, benché il patrimonio immobiliare dei coniugi Santagata-Polistena abbia un valore commerciale di gran lunga superiore rispetto al credito avanzato dall'attore, tutti i beni immobili intestati ai debitori fossero, al momento della c.t.u., già interessati da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli.

In particolare, a carico di [REDACTED] risultavano le seguenti formalità: **a)** pignoramento immobiliare della quota di $\frac{1}{2}$ della proprietà dei terreni agricoli siti a

Tursi, in località Caprarico Vallo, per un debito di € 19.020,12; **b)** ipoteca giudiziale sui restanti fabbricati e terreni a lui intestati (ivi inclusi quelli siti in località Caprarico), per un debito di € 75.000,00. A carico di [REDACTED] residua invece tuttora **c)** un'ipoteca legale su tutti gli immobili a lei intestati, per un debito di € 2.185.153,93.

6.1. Con riferimento alla formalità sub **a)**, gli alienatori del diritto di nuda proprietà, costituitisi in giudizio, hanno dimostrato l'avvenuta rinuncia da parte del creditore al relativo atto di pignoramento immobiliare (doc. n. 1): circostanza inidonea di fatto a migliorare la garanzia patrimoniale offerta all'attore, dal momento che i medesimi terreni agricoli, del valore complessivo di € 30.583,00, già insufficiente a soddisfarne le ragioni, risultano comunque ancora interessati dalla formalità sub **c)**.

6.2. Inoltre, si evidenzia come con riguardo proprio alla formalità sub **c)** correttamente con ordinanza del 25.10.2011 il G.I. abbia revocato l'ordinanza ammissiva della prova testimoniale a mezzo del curatore del fallimento [REDACTED] di cui la Polistena risultava amministratore unico, in quanto avente ad oggetto il contenuto di provvedimenti giudiziali la cui natura documentale ne rendeva inammissibile la dimostrazione per testimoni. D'altra parte, i capitoli di prova orale in questione, pure ove riscontrati dal teste o confermati per via documentale, non avrebbero comunque potuto spostare i termini della valutazione in punto di *eventus damni*, dal momento che ad oggi l'ipoteca legale, già all'epoca della memoria n. 2 *ex art. 183 c.p.c.* (23.11.2007) descritta dai coniugi Santagata-Polistena come «*mera formalità pregiudizievole in attesa di cancellazione*», a distanza di oltre sette anni risulta ancora persistente, con annesso inevitabile pregiudizio per un'eventuale azione esecutiva a tutela del credito di parte attrice.

6.3. In ordine alla formalità sub **b)**, deve ritenersi corretto il rilievo formulato dai convenuti volto ad evidenziare l'iscrizione della suddetta ipoteca giudiziale soltanto in data 7.11.2008, ovvero in epoca successiva sia all'atto dispositivo oggetto di revocatoria, sia al pignoramento inizialmente posto in essere dall'attore, sia infine alla data di instaurazione della presente lite. In altre parole, all'epoca dell'atto pubblico del 24.4.2002, momento cui va riferita ed *ex ante* valutata la sussistenza dell'*eventus damni*, il patrimonio di [REDACTED] comprendeva quali beni immobili sicuramente liberi da iscrizioni pregiudizievoli l'abitazione, l'ovile e i terreni in località Caprarico di Tursi (individuati a pagina 30, 31 e 32 della relazione peritale), stimati dal c.t.u. alla data del 12.8.2010 per un valore di mercato complessivo di circa € 216.500,00.

Tuttavia, va in primo luogo rilevato come tale dato, sebbene di ammontare pari al doppio della somma capitale spettante all'attore, non appariva comunque di per sé

garantire una sicura e facile soddisfazione del credito, sia perché la somma capitale si sarebbe accresciuta degli interessi legali e delle spese della procedura esecutiva, sia soprattutto perché la vendita forzata di tali immobili difficilmente, secondo *l'id quod plerumque accidit*, avrebbe potuto produrre un incasso netto corrispondente al loro effettivo valore di mercato.

In secondo luogo, va ricordato anche come in tema di azione revocatoria ordinaria, non sia richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, restringendosi l'onere probatorio del creditore per lo più alla dimostrazione della variazione patrimoniale intervenuta nella sfera giuridica del debitore, per contro gravando su quest'ultimo il peso, per sottrarsi agli effetti di tale domanda, di provare l'insussistenza del rischio di una più incerta o difficile soddisfazione del credito, in ragione delle ampie residualità patrimoniali da valutarsi in rapporto all'entità della sua complessiva situazione debitoria, che comunque non deve essere tale da esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei creditori chirografari (Cass. n. 7767 del 2007, n. 15265 del 2006).

Ebbene, nel caso di specie non soltanto i convenuti non hanno allegato né provato quale fosse l'entità della loro esposizione debitoria complessiva alla data del 24.4.2002, sebbene già di per sé l'ingente debito della ████████ nei confronti della Direzione regionale delle Entrate della Basilicata (ammontante a € 2.185.153,93) apparisse *prima facie* idoneo a evidenziare tutti i pericoli di infruttuosità di un'esecuzione forzata; ma a ciò si aggiunga che le successive iscrizioni ipotecarie gravanti sul residuo patrimonio immobiliare del Santagata (quale l'ipoteca giudiziale derivante dal processo svoltosi innanzi il Tribunale di Lecce, sez. dist. di Gallipoli) rilevano quali forti elementi indiziari atti a evidenziare una pregressa esposizione debitoria tale da mettere potenzialmente a serio rischio la soddisfazione di vari creditori chirografari in concorso tra loro.

6.4. D'altra parte, è approdo ormai noto quello secondo cui, in tema di revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo dell'*eventus damni*, non è necessario che l'atto abbia reso del tutto impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato una maggiore difficoltà o incertezza nel suo recupero coattivo (Cass. n. 16986 del 2007, n. 27718 del 2005, n. 12678 del 2001, n. 12144 del 1999).

Da quanto detto, emerge dunque come la destinazione in favore dei figli dell'acquisto immobiliare posto in essere dai debitori con l'atto pubblico del 24.4.2002 abbia senz'altro leso le ragioni creditorie, sottraendo alla garanzia patrimoniale offerta il bene immobile più facilmente aggredibile dai creditori (appartamento di civile abitazione sito

in Policoro), sia perché del tutto libero da formalità pregiudizievoli sia perché qualitativamente più appetibile sul mercato immobiliare rispetto agli altri terreni e fabbricati siti in zone agricole. L'evolversi delle iscrizioni pregiudizievoli nella loro portata e individualità nel corso del tempo non fa che dare ulteriore conferma di un quadro debitorio e patrimoniale tale da mettere, allora come ora, in pericolo la fruttuosità di un'azione esecutiva sul compendio immobiliare dei debitori.

7. Infine, sul versante dell'**elemento soggettivo**, la fattispecie in esame si dimostra quanto mai eloquente, sia in punto di diritto sia in punto di fatto.

In primis, trattandosi di atto a titolo gratuito (il contratto a favore di terzi con causa liberale) la legge non richiede né la prova della *participatio fraudis* da parte del terzo alienatario, né, trattandosi di atti di disposizioni compiuti in epoca successiva rispetto a quella del sorgere del credito, la prova del *consilium fraudis*, inteso come dolosa preordinazione al pregiudizio delle future ragioni di credito altrui.

Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. per l'utile esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, con riguardo agli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori ma è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso – e non anche del terzo beneficiario –, del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, venga in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cassazione n. 17867 del 2007).

Nel caso in esame, la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dell'attore può evincersi, sulla scorta di un insieme di elementi presuntivi gravi precisi e concordanti: a) dalla circostanza che l'intero patrimonio immobiliare dei debitori fosse già interessato da formalità pregiudizievoli; b) dalla premura con la quale veniva stipulato l'atto pubblico, a pochi mesi di distanza dalla notifica della citazione con il quale l'odierno attore invocava un accertamento giudiziale del proprio credito restitutorio, urgenza di cui dava atto lo stesso Notaio rogante, in ragione di ciò dispensato dalle parti dal fare accertamenti ipotecari e catastali (art. 4 dell'atto pubblico); c) dalla constatazione che la destinazione ai figli della sola nuda proprietà dell'immobile acquistato alcuna utilità immediata importava in loro favore (in termini abitativi o economici), avendo inteso i genitori riservare per sé l'usufrutto vitalizio con diritto di accrescimento reciproco, in tal modo assicurandosi, da un lato, l'esclusiva disponibilità dell'appartamento fino al momento della devoluzione *iure hereditatis*

dell'intero loro patrimonio, dall'altro lato però ponendo il suddetto bene immobile al riparo dalle azioni esecutive dei rispettivi creditori.

8. Conclusivamente, quindi, ritenuti sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria previsti dall'art. 2901 c.c., deve dichiararsi l'inefficacia nei confronti dell'attore della stipulazione *ex art.* 1411 c.c. racchiusa nell'art. 1 dell'atto di compravendita del 24 aprile 2002 per notar Vincenzo Lacanna di Policoro, trascritto in data 07 maggio 2002, avente ad oggetto la produzione in favore di [REDACTED], anziché dei compratori [REDACTED], dell'effetto traslativo del diritto di nuda proprietà sull'appartamento di civile abitazione sito in Policoro alla Via [REDACTED] [REDACTED]. Da tanto consegue che nei confronti del creditore istante, [REDACTED], l'acquisto del relativo diritto di nuda proprietà dovrà considerarsi come consolidatosi a beneficio dei compratori [REDACTED] [REDACTED], invece che dei terzi [REDACTED].

9. L'accoglimento della domanda attorea importa, in virtù del principio della soccombenza, la condanna dei convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte, con liquidazione ai sensi del d.m. Giustizia 10.3.2014, n. 55, così come previsto dall'art. 28 del medesimo d.m. (in senso conforme v. Cass., sez. un., n. 17406 del 2012, secondo cui, se l'attività difensiva è almeno in parte proseguita in epoca successiva all'entrata in vigore del cit. d.m., l'intera prestazione professionale, compresa quella svolta prima dell'entrata in vigore del decreto, deve essere liquidata alla stregua dei nuovi parametri), tenendo conto della natura e complessità della controversia (art. 4 d.m. cit), nonché del valore indeterminato della causa, con importo maggiorato per la sola fase decisoria, che ha coinvolto l'attività difensiva di più parti con posizioni e difese distinte.

Vanno posti definitivamente in capo ai convenuti, in via solidale, gli oneri derivanti dall'espletamento della c.t.u., come liquidati in separato decreto.

La particolarità della vicenda negoziale portata all'attenzione del Tribunale esclude qualsiasi margine di responsabilità processuale aggravata in capo ai convenuti, perlomeno nella parte in cui sottoponevano al vaglio del Giudice la questione relativa all'ammissibilità di un'azione revocatoria avente ad oggetto la sola clausola contenente la stipulazione devolutiva in favore di terzo degli effetti reali del contratto di compravendita.

P.Q.M.

Il Tribunale di Matera, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

A) accoglie la domanda dell'attore e per l'effetto dichiara l'inefficacia, nei confronti di [REDACTED], della stipulazione *ex art. 1411 c.c.* racchiusa nell'art. 1 dell'atto di compravendita del 24 aprile 2002 per notar Vincenzo Lacanna di Policoro, trascritto in data 07 maggio 2002, avente ad oggetto la produzione in favore di [REDACTED], anziché dei compratori [REDACTED], dell'effetto traslativo del diritto di nuda proprietà sull'appartamento di civile abitazione sito in Policoro alla Via [REDACTED]

B) dispone che il Dirigente dell'Agenzia del Territorio competente – già Conservatore dei registri immobiliari proceda all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di cui sopra;

C) condanna i convenuti alla rifusione in via solidale e in favore dell'attore delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.807,00, di cui € 1.620,00 per fase di studio, € 1.147,00 per fase introduttiva, € 1.720,00 per fase istruttoria e € 3.320,00 per fase decisoria, oltre rimborso forfetario al 15%, iva se dovuta, cap come per legge e € 550,00 per esborsi;

D) pone definitivamente in capo ai convenuti, in via solidale, gli oneri derivanti dall'espletamento della c.t.u., come liquidati in separato decreto;

E) rigetta ogni altra domanda avanzata dalle parti.